



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXIV

N. 117 Speciale
(Servizi Sociali)

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 07 NOVEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 892:

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Annualità 2003.

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 895:

Promozione e sostegno della natalità. Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse.

DELIBERAZIONE 21.10.2003, n. 914:

Criteri per l'accesso ai contributi destinati ai Comuni per il pagamento delle spese relative alle rette di minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 892:

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 28 recante: interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;

Visto il D.P.C.M. 15 dicembre 2000 riguardante il "Riparto tra le Regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora";

Dato atto che, per le annualità 2001 e 2002, lo Stato ha assegnato alla Regione Abruzzo fondi finalizzati per l'attuazione di detti interventi, ai sensi del citato art. 28 della legge 328/2000, e che sono stati realizzati i rispettivi programmi regionali;

Considerato che, per l'anno 2003, si ritiene di dare continuità a tale tipologia di intervento, mediante le risorse della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnata ai sensi dell'articolo 46 della legge 289/2002 (Finanziaria);

Vista la D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 concernente la ripartizione/destinazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 assegnato alla Regione Abruzzo, che destina la somma di E 3 00.000,00 per gli interventi attinenti alle situazioni di povertà estrema di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, da iscrivere nel bilancio corrente sul cap. 71639/C/2003, denominato: "Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora - Legge 328/2000 - art. 28, c. 1°";

Visti i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in questione, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli schemi relativi agli elementi essenziali per la redazione del progetto e alla domanda di finanziamento, allegato rispettivamente al presente atto sotto le lettere "B" e "C";

Atteso che possono presentare domanda di finanziamento gli Enti Locali, le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato, gli Organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità, nella seduta del 22.9.2003, dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla L.R. 2.10.1998 n. 111;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della Vita, Beni ed attività culturali, Promozione Sociale" in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa,

- di approvare, per l'anno 2003, i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema, di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, allegati sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, inoltre, a corredo dei suddetti criteri e modalità gli schemi relativi agli elementi essenziali per la redazione del progetto e alla domanda di finanziamento, allegati rispettivamente al presente atto sotto le lettere "B" e "C", quali parti integranti e sostanziali;
- darsi atto che alla spesa di E 300.000,00 si fa fronte mediante la disponibilità di cui al cap. 7163 9/C/2003, denominato: "Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora - Legge 328/2000-art. 28, c.
- di disporre l'integrale pubblicazione sul BURA della presente deliberazione.

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale

Servizio "Servizi Sociali"


Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema - Anno 2003 -

Criteri per il finanziamento di progetti relativi ad interventi destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

Documento composto da n. 5 fasciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 392 del 15 Ott. 2003
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



[Handwritten signature]



Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema - Anno 2003 -

Criteri per il finanziamento di progetti relativi ad interventi destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

Premessa

L'articolo 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha previsto, in ogni regione, la realizzazione, per gli anni 2001 e 2002, di progetti concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazione di povertà e delle persone senza fissa dimora.

Con D.P.C.M. 15 dicembre 2000, pubblicato sul G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2001, è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i sopra riportati servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio dei progetti, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane.

La Regione ha dato attuazione a tale normativa ed intende dare continuità a tale tipologia di intervento anche per l'anno 2003, mediante le risorse della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnata ai sensi dell'articolo 46 della legge 289/2002 (Finanziaria).

I presenti criteri sono stati redatti, anche sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui sopra, per definire le modalità di finanziamento dei progetti per l'anno 2003.

1. Obiettivi

Attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 289/2002 ed anche sulla base dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, si propone l'attuazione di progetti concernenti:

- la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza;
- interventi socio-sanitari;
- servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

2. Soggetti pubblici e privati che possono accedere ai finanziamenti. Termine di presentazione dei progetti. Requisiti dei progetti.

Possono essere ammessi ai finanziamenti gli enti locali, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB.

Tali soggetti devono trasmettere, a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, la richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio “Servizi Sociali” – Ufficio “Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali” - Viale Bovio, n.425 - 65124 Pescara, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale di spedizione). A tali richieste devono essere allegati, in triplice copia, i progetti, unitamente agli atti di approvazione degli stessi da parte dell'organo competente del soggetto proponente.

I progetti della durata di un anno, da ammettere ai finanziamenti, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) indicazione dell'esatta denominazione del soggetto pubblico o privato proponente. Nel caso di associazione, i Comuni devono obbligatoriamente essere ricompresi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- b) l'indicazione della sede presso la quale il soggetto proponente stabilisce la base operativa del progetto;
individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
- d) presenza nell'area territoriale determinata, di cui alla precedente lettera c), di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;
- e) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione, da rappresentare in un piano finanziario da cui risulti il costo complessivo del progetto comprensivo della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente;
- f) individuazione delle modalità operative e gestionali, con particolare riferimento all'integrazione fra diverse aree di interventi e servizi (sanitario, assistenziale e formativo) e la previsione di percorsi di accompagnamento e di graduale reinserimento sociale;
- g) individuazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;
- h) collegamento ed integrazione con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi descritti nel precedente punto “ 1. Obiettivi”;
- i) indicazione di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.



Il finanziamento del progetto non può superare l'importo di Euro 100.000,00 (centomila) e la quota obbligatoria di cofinanziamento a carico del soggetto proponente è pari al 10% (dieci per cento) di tale finanziamento. Nel caso che residui una quota di finanziamento da assegnare inferiore a Euro 100.000,00 (centomila), al soggetto pubblico o privato interessato avente diritto sarà assegnato, previo assenso dello stesso, tale importo, sempre con l'obbligo del co-finanziamento del 10% (dieci per cento), con la facoltà di rimodulare il progetto stesso per tale importo o di far rimanere

inalterato l'originario complessivo ammontare e assicurare la copertura finanziaria con un cofinanziamento.

E' considerato ammissibile anche il cofinanziamento del 10% (dieci per cento) da parte del soggetto proponente sotto forma di contributi in natura attinenti ai:

1. costi che non formano oggetto di fatturazione, ad esempio il lavoro volontario o la messa a disposizione di attrezzature o di locali;
2. costi del personale del soggetto proponente, a condizione che il relativo utilizzo sia effettivo, necessario e giustificato riguardo all'intervento progettuale.

Il soggetto proponente deve fornire, a rendicontazione, un attestato che dichiari, relativamente alle attrezzature e ai locali, i periodi di utilizzo e i relativi costi unitari, e, relativamente al personale impiegato, il numero dei giorni realmente prestati dallo stesso e la spesa giornaliera.



3. Ammissibilità dei progetti e criteri di valutazione

I progetti, regolarmente pervenuti, vengono valutati nel merito da una Commissione, formata da tre membri, scelti fra il personale dell'Amministrazione regionale, nominata con Determinazione dal Direttore dell'Area "Qualità della vita, Beni e attività culturali, Sicurezza Sociale e Promozione sociale".

Ai fini della valutazione dei progetti, la Regione tiene conto dei seguenti criteri:

1. individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario (max. 100);
2. presenza nell'area territoriale determinata di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema (max. 50 punti);
3. individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione, da rappresentare in un piano finanziario da cui risulti il costo complessivo del progetto (max. 100 punti);
4. individuazione delle modalità operative e gestionali, con particolare riferimento all'integrazione fra diverse aree di interventi e servizi (sanitario, assistenziale e formativo) e la previsione di percorsi di accompagnamento (max. 50 punti);
5. l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto (max. 50 punti);
6. la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate (max. 50 punti);
7. l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale (max. 50 punti);
8. l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti (max. 50 punti).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 500 punti.

I proponenti i progetti sono tenuti a trasmettere, dopo sei mesi dall'inizio dei progetti e dopo un anno, a conclusione dei progetti, alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Qualità della Vita,

Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio “Servizi Sociali” - Ufficio “Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali” - Viale Bovio, 425 - 65124 Pescara, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale di spedizione), a firma dei legali rappresentanti dei proponenti stessi, un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere, in cui devono essere indicati:

- il numero delle persone assistite nell’arco di tempo di riferimento, distinte per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;
- la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;
- la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, deve essere presentato oltre a tale rapporto analitico, contenente l’auto-valutazione e la verifica dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto stesso, anche una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, riferite all’intero importo del progetto comprensivo della quota di co-finanziamento posta a carico del soggetto proponente il progetto.

4. Finanziamento dei progetti e modalità di accredito

Il Dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, provvede, sulla base delle risultanze della Commissione di cui al precedente punto 4 e previa approvazione delle stesse, a comunicare l’esito ai soggetti proponenti i progetti scelti e l’assegnazione dei relativi fondi.

L’effettivo accredito degli stessi avverrà nel modo seguente :

- il 40% del fondo assegnato, alla dichiarazione, da parte del soggetto proponente, del concreto inizio del progetto;
- il 40% dopo la presentazione, entro sei mesi dall’inizio dei progetti, di un rapporto analitico, a firma dei legali rappresentanti dei proponenti stessi, sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere, con le modalità indicate nel precedente punto 4);
- il restante 20%, alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione del progetto, come da relativo quadro economico ammissibile a contributo.

La rendicontazione circa l’utilizzo dei fondi assegnati, deve essere trasmessa al competente Servizio, come sopra indicato, entro 30 giorni dalla ultimazione del progetto realizzato, unitamente ad un rapporto analitico contenente l’auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto stesso.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse, per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale – Servizio Servizi sociali – Ufficio “Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali” - Viale Bovio, 425 – 65124 Pescara.

La presente copia è conforme
all'originale e si compone di
n. 5 fogli e di n. 5
fasciole. - 2 OTT. 2003

Pescara, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. *Roberto Teta*



La presente copia è contorme all'originale e si compone di n. 1 fogli e di n. 1 facciate.

- 2 OTT. 2003

Pescara, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. E. Casale

ALLEGATO "B"

REGIONE ABRUZZO
Direzione Qualità della Vita
Beni ed Attività Culturali
Sicurezza e Promozione Sociale



"Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema"
ANNO 2003

SCHEMA ELEMENTI ESSENZIALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

A) RIFERIMENTI DI SINTESI DEL PROGETTO

- 1) Titolo del progetto
- 2) Soggetti pubblici o privati che presentano i progetti (Ente Locale, Organizzazione di volontariato iscritto al registro regionale del volontariato, ONLUS, IPAB – indicare la denominazione. Nel caso di associazione, indicare il comune capofila e i comuni associati)
- 3) Responsabile del progetto (indicare il nome e cognome e la professione di chi gestirà la realizzazione del progetto come referente per la Regione)
- 4) La sede presso la quale viene stabilita la base operativa del progetto
- 5) Finanziamento richiesto (indicare l'importo del finanziamento richiesto, l'eventuale quota di co-finanziamento a carico del proponente il progetto e l'importo complessivo del progetto)

B) DATI GENERALI DEL PROGETTO

- 6) indicazione dell'area territoriale prescelta e una breve analisi del contesto sociale in relazione al progetto da realizzare precisando, in particolare, gli indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
- 7) descrizione, in relazione all'area territoriale prescelta, dei servizi e delle opportunità esistenti in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o dei soggetti in condizione di povertà estrema;
- 8) descrizione delle attività e dei servizi proposti nel progetto, e degli obiettivi che si intendono raggiungere. Riportare, in modo dettagliato, in un piano finanziario le spese previste per la realizzazione del progetto ed il costo complessivo, comprensivo del finanziamento richiesto e della quota di co-finanziamento a carico del soggetto proponente;
- 9) indicazione delle modalità operative e gestionali del progetto, con particolare riferimento all'integrazione fra diverse aree di interventi e servizi (sanitario, assistenziale e formativo);
- 10) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
- 11) indicazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore e dell'attività di rete;
- 12) collegamento ed integrazione con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità del progetto;
- 13) indicazione di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 892 del 15 OTT. 2003

IL SINDACO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

ALLEGATO "C"

REGIONE ABRUZZO
Direzione Qualità della Vita
Beni ed Attività Culturali
Sicurezza e Promozione Sociale



"Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema"

ANNO 2003

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

INDICE DI RIFERIMENTO PER REDIGERE LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO.

- 1) Soggetto pubblico o privato che richiede il finanziamento (indirizzo, comune e C.A.P., codice fiscale, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, nome responsabile). Nel caso di associazione di comuni occorre indicare, oltre al comune capofila che richiede il finanziamento, anche i comuni associati. Le associazioni di volontariato devono dichiarare di essere iscritte nel Registro del Volontariato indicando data, provvedimento e numero di iscrizione;
 - 2) Protocollo e data di invio;
 - 3) Denominazione del progetto;
 - 4) Durata annuale del Progetto;
 - 5) Importo complessivo del progetto, precisando l'ammontare del finanziamento richiesto e del cofinanziamento posto a carico del proponente il progetto;
 - 6) per i soggetti privati : conto corrente bancario, con l'indicazione di ABI e CAB, intestatario del conto, denominazione dell'Istituto bancario, dell'Agenzia e dell'indirizzo
- A tale domanda vanno allegati :
- delibera/provvedimento di approvazione del progetto;
 - progetto, in triplice copia.

Il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato
richiedente
(timbro e firma per esteso)

La presente copia è conforme
all'originale e si compone di
n. 1 fogli e di n. 1
facciate.

Pescara, li 2 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dot. Rodolfo Toti

ALLEGATO con delibera n. 892 15 OTT. 2003
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 895:

Promozione e sostegno della natalità. Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Visto il D.M. 18.4.2003, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25.7.03, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2003, ed in particolare il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di competenza regionale, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione alla Regione Abruzzo della somma di € 3.946,385, da destinare ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 289/2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'art. 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Ritenuto che il tasso di natalità nella Regione Abruzzo riferito all'anno 2001 è stato dell'8,6 per mille abitanti, inferiore del 1,9 per mille rispetto al dato dell'Italia meridionale (10,5) e di 0,8 per mille rispetto al dato nazionale (9,4) (fonte ISTAT – stime dal censimento 2001);

Ritenuto di dover promuovere una politica integrata a favore della natalità che non precluda dalle esigenze nuove e diversificate delle famiglie e dai diversi contesti in cui la vita familiare si svolge e dal fatto che le famiglie trovano sempre minore sostegno nell'ambito della rete familiare, parentale e delle risorse informali del territorio;

Considerato che la Regione Abruzzo, ha da tempo promosso una politica di sostegno della natalità con i Piani regionali di attuazione della L. 28.8.1997, n. 285 e la l.r. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni attraverso:

- il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle famiglie e la sperimentazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- il sostegno alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici;
- la individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (DGR 565 del 26.6.2001);
- la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;
- la promozione di attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca e documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali;

Ritenuto, pertanto, di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:

- 1) contributi ai Comuni per il prolungamento dell'orario di apertura giornaliera dei nidi d'infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;
- 2) contributi per il sostegno all'utilizzo dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi privati;
- 3) assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

Atteso che con il citato programma di interventi si intende conseguire i seguenti obiettivi:

- consentire un utilizzo più omogeneo dei servizi da parte delle famiglie interessate;
- sostenere le famiglie nella ricerca di soluzioni di accoglienza dei figli all'interno del proprio contesto sociale di appartenenza;
- sostenere le famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;
- favorire la fruizione del servizio di nido d'infanzia attivato dai privati nei Comuni in cui non siano disponibili analoghi servizi pubblici;
- promuovere l'utilizzo dei servizi integrativi ai nidi nei Comuni in cui non siano disponibili nidi d'infanzia pubblici;
- favorire l'estensione delle risposte di accoglienza offerte dai servizi pubblici, al fine di soddisfare con maggiore flessibilità le esigenze delle famiglie;

Atteso che con D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 è stata ripartita la quota delle "Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione" del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2003, di complessivi Euro 3.946.385,14 da destinare agli interventi di cui all'art. 46, comma 2, della legge 289/2002, destinando la somma di Euro 2.346.385,14, per "Assegnazione contributi ai Comuni singoli e associati per l'attuazione di iniziative a sostegno della natalità nelle famiglie di nuova costituzione";

Ritenuto di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14, l'ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

1. Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell'orario di apertura giornaliera dei nidi d'infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;
2. Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all'utilizzo dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi privati;
3. Euro 1.546.385,14 assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

stabilendo, altresì, che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3).

Ritenuto di dover stabilire i criteri per l'accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2) e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al

punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Atteso che alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14, si farà fronte con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che la Conferenza Permanente Regione – Enti locali, di cui alla l.r. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla l.r. 2.10.1998, n. 111, ha espresso parere favorevole nella seduta 23 settembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale”, in ordine alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a della l.r. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:
 - 1) contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;
 - 2) contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;
 - 3) assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;
2. di stabilire i criteri per l’accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2) e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;
3. di fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14, con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14 l’ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

- Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell'orario di apertura giornaliera dei nidi d'infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;
 - Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all'utilizzo dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi privati;
 - Euro 1.546.385,14 assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;
5. di stabilire che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3);
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA NATALITA'
LINEE DI INTERVENTO
CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE.

1. Criteri per l'accesso ai contributi per il prolungamento dell'orario di apertura giornaliera dei nidi d'infanzia, senza oneri aggiuntivi per la famiglia.

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di nidi d'infanzia comunali, che intendano estendere l'orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri nidi d'infanzia, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie

b) Entità del contributo

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L'entità del contributo da erogare a ciascun Comune che ne faccia richiesta è fissata in:

- Euro 2.000 (duemila/00) per l'estensione di un'ora dell'orario di apertura giornaliero per ciascun nido d'infanzia comunale;
- Euro 3.000 (tremila/00) per l'estensione di due ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun nido d'infanzia comunale;
- Euro 4.000 (quattromila/00) per l'estensione da tre o quattro ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun nido d'infanzia comunale oppure per l'estensione dell'orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, per ciascun nido comunale.

Il contributo per l'estensione dell'orario giornaliero è cumulabile con quello per l'estensione dell'orario settimanale al sabato. Ai sensi dell'articolo 9 delle Direttive generali di attuazione della l.r. 28 aprile 2000, n. 76 (approvate con D.G.R. n. 565 del 26.6.2001 pubblicate sul BURA n. 87 Speciale del 1 agosto 2001), l'orario di apertura giornaliera dei nidi d'infanzia non può superare le undici ore.

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c) Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai Comuni interessati alla Regione Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco contenente una dichiarazione in cui si attesti l'orario attuale di apertura dei nidi d'infanzia comunali e l'estensione oraria/settimanale che si intende attivare attraverso l'utilizzo del contributo.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

2. Criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno all'utilizzo dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi privati (centri gioco e centri bambini genitori)

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai Comuni, privi di nidi d'infanzia comunali, nei quali siano funzionanti nidi d'infanzia gestiti da soggetti privati e servizi integrativi (centri giochi e centri bambini genitori) a gestione privata.

Le strutture devono essere in possesso alla data di scadenza del bando per l'accesso ai contributi, dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata come nido o servizio integrativo ai sensi della normativa vigente.

I Comuni utilizzano i contributi, in piena autonomia, secondo le seguenti modalità:

- assegnazione diretta alle famiglie che usufruiscono del servizio di cui trattasi;
- erogazione ai soggetti gestori dei nidi o servizi integrativi, finalizzandone l'utilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alle famiglie al momento della richiesta del contributo.

b) Entità del contributo

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L'entità del contributo è fissata in:

- Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) per ogni posto bambino autorizzato come nido d'infanzia;
- Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni posto bambino autorizzato come servizio integrativo.

Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare, purché il beneficio interessi tutti i minori iscritti al nido o servizio integrativo.

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c) Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai

Comuni interessati alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco contenente un dichiarazione in cui si attesti che il nido o il servizio integrativo privato svolge un servizio di pubblica utilità e che nel Comune non esistono nidi d'infanzia comunali.
- Copia fotostatica dell'autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia o servizio integrativo privato rilasciata dal Comune competente per territorio, nella quale sia indicata la ricettività massima autorizzata.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

3. Criteri per il riparto e l'assegnazione delle risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche.

a) Enti assegnatari delle risorse

Le risorse destinate all'attuazione degli interventi sono erogate agli Enti di ambito sociale individuati dai 35 ambiti sociali territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nel caso di Comuni che non abbiano individuato l'Ente di Ambito Sociale, devono delegare specificatamente l'Ente di Ambito Sociale di competenza.

b) Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono le famiglie con uno o più figli che abbiano fino ad un anno di età e che si trovino in situazioni problematiche derivanti, a titolo esemplificativo:

- da una condizione economica disagiata, come individuata sulla base dei criteri stabiliti dagli Enti di ambito sociale per l'erogazione di prestazioni quali l'assistenza economica;
- dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità affetti da gravi patologie, alle cui esigenze la famiglia non è in grado di far fronte con i propri ordinari mezzi di sostentamento.

Gli interventi possono essere realizzati attraverso l'erogazione di contributi di tipo economico oppure l'attivazione di servizi di sostegno, almeno per tutto il primo anno di vita dei minori interessati.

c) Criteri di riparto delle risorse

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di Euro 1.546.385,00. Eventuali disponibilità di fondi residuali dopo le assegnazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al presente punto.

Le risorse saranno ripartite tra gli enti di cui alla lettera a), con successiva determinazione dirigenziale, compatibilmente con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, in base al numero di minori della fascia 0/1 anno relativo al censimento generale della popolazione, anno 2001 (fonte ISTAT) e tenendo conto di eventuali esigenze di riequilibrio delle risorse tra le diverse zone del territorio regionale.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi agli Enti di cui alla lettera a) saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale. Gli Enti destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo delle risorse, le eventuali economie realizzate, il numero e le caratteristiche delle famiglie interessate agli interventi e gli obiettivi raggiunti.

DELIBERAZIONE 21.10.2003, n. 914:

Criteria per l'accesso ai contributi destinati ai Comuni per il pagamento delle spese relative alle rette di minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti - la legge 8.11.2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;
- la legge regionale 27.3.1998, n. 22, "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge n. 149 del 23.3.2001, recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile";
- il DPR 3 maggio 2001 recante "Approvazione del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-2003", in attuazione dell'art. 18 della citata legge 328/2000, pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 181 del 6.8.2001;
- la determinazione degli ambiti territoriali sociali, effettuata ai sensi della legge 328/2000 e pubblicata sul BURA, n. 59 speciale del 15.5.2002 e la successiva modifica pubblicata sul BURA n. 16 del 7.8.2002;
- il Piano Sociale Regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul BURA n. 12 speciale del 26.7.2002;

Vista la precedente deliberazione adottata nella seduta odierna con la quale la Giunta regionale ha stabilito di destinare la somma di Euro 302.260,00 della quota del Fondo sociale regionale – anno 2003 – per "Interventi generali" del Piano sociale regionale, resasi disponibili per mancata o irregolare rendicontazione di contributi precedentemente assegnati ai Comuni, per incrementare la quota per "Interventi diretti regionali" del Fondo Sociale regionale, così come previsto dalla Sezione 3, par. 3 del Piano sociale regionale 2002 – 2004, stabilendo, altresì, di utilizzare la medesima per assegnare ai Comuni un contributo straordinario "una tantum" per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell'anno 2003;

Vista la D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 con la quale è stata ripartita la quota delle Risorse Indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2003, al netto della quota già destinata con DGR 697/2003 al finanziamento dell'annualità 2003 dei Piani di Zona dei Servizi Sociali, destinando la somma di Euro 200.000,00 da assegnare ai Comuni un contributo straordinario per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell'anno 2003;

Ritenuto, pertanto, di destinare ai Comuni, in considerazione dell'esigenza da più parti rappresentata ed in analogia con quanto già disposto con propria precedente deliberazione n. 1002 del 26.11.2002, un contributo per le spese per il ricovero dei minori, nel corso dell'anno 2003 presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere;

Considerato di poter destinare all'intervento sopra descritto la somma complessiva di Euro 502.260,00 (Euro 302.260,00 + Euro 200.000,00) da ripartire ed assegnare a quei Comuni che avanzeranno istanza alla Regione nei tempi e con le modalità e con i criteri stabiliti nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura del 20% della somma complessivamente impegnata per l'intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;

Atteso che alla complessiva spesa di Euro 502.260,00, derivante dal presente atto, può farsi fronte per Euro 302.260,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71520 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato "Fondo Sociale per l'espletamento dei Servizi ed Interventi in materia sociale e socio-assistenziale", e per Euro 200.000,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71521 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato "Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero di minori in istituto";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione "Qualità della vita, beni ed attività culturali, promozione sociale" in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di approvare i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi, del complessivo ammontare di Euro 502.260,00 (Euro cinquecentoduemiladuecentosessanta/00), destinati ai Comuni, singoli o associati, per il pagamento delle spese relative delle rette dei minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali dei minori ospitati, nel corso dell'anno 2003, presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, allegati alla presente sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
3. di procedere al riparto ed assegnazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, che avanzeranno istanza alla Regione secondo i criteri e le modalità stabilite nell'allegato "A", prevedendo il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura del 20% della somma complessivamente impegnata per l'intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione sul BURA del presente atto.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI MINORI OSPITATI IN COMUNITA' O ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI - ANNO 2003

La Regione Abruzzo eroga contributi a favore dei Comuni, singoli o associati, che, nel corso dell'anno 2003, sostengono spese per il pagamento delle rette di minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, o ai quali comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

A tale scopo è destinata la complessiva somma di € 502.260,00 da ripartire e assegnare quale contributo straordinario "*una tantum*" fra i Comuni, singoli o associati, che avvanzeranno istanza finalizzata all'assegnazione del contributo medesimo entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURA, a mezzo Raccomandata del servizio postale nazionale.

L'istanza dovrà essere inviata a: *Regione Abruzzo – Servizio Servizi Sociali, Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA*. Essa deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l'allegata scheda di richiesta di contributo, compilandola in ogni sua parte.

La somma di € 502.260,00 sarà ripartita fra tutti i Comuni che avranno prodotto richiesta nel termine e con le modalità precedenti, in ragione delle somme effettivamente impegnate nel bilancio 2003 per le finalità di cui sopra, al netto di altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.), eventualmente già destinati a tale scopo per il medesimo anno, e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico del Comune.

Il 60 per cento della somma di € 502.260,00, pari a € 301.356,00 sarà ripartito ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; il restante 40 per cento, pari a € 200.904,00, sarà ripartito ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il contributo regionale, pertanto, non potrà superare l'80 per cento della somma complessivamente richiesta da ciascun Comune se trattasi di ricovero presso Istituti e del 90 per cento se trattasi di Comunità (1).¹

La somma assegnata dovrà essere rendicontata dal Comune destinatario entro il 30.6.2004, mediante inoltro al Servizio "Servizi Sociali" della Regione Abruzzo della seguente documentazione:

- (a) provvedimento di approvazione formale del rendiconto delle spese effettivamente liquidate sugli impegni indicati nella richiesta di contributo, adottato dal Responsabile dell'ufficio o del Servizio o, comunque, dall'Organo a ciò preposto, senza necessità di allegare gli atti giustificativi delle spese sostenute;
- (b) prospetto riassuntivo delle spese.

¹ — Ai sensi del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (recepito dalla G.R. con proprio atto n. 1230 del 12.12.2001 relativo alle "Direttive generali provvisorie in ordine al regime di autorizzazione al funzionamento"), per "*comunità educativa assistenziale*" si intende una struttura a regime residenziale che dispone da 7 a 10 posti letto (+ eventuali due posti letto per emergenza), mentre per "*istituto educativo assistenziale*" si intende una struttura che ha una ricettività superiore.



DOMANDA PER COMUNI SINGOLI
COMUNE DI:

Alla Regione Abruzzo
Servizio "Servizi Sociali"
Viale Bovio, 425
65100 PESCARA

OGGETTO: *Richiesta di contributo sulla spesa impegnata nell'esercizio finanziario 2003 per il ricovero di minori in Comunità e/o Istituti Educativi Assistenziali.*

Il sottoscritto _____ (a)

Vista la deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto: "Atto di indirizzo applicativo per l'accesso ai contributi derivanti dal Fondo Sociale Nazionale 2003 e dalle economie del Fondo sociale regionale 2002 destinate al pagamento delle rette dei minori ospitati presso Comunità ed Istituti assistenziali";

Visti gli atti d'Ufficio,

Sotto la propria responsabilità


D I C H I A R A

- 1 che la spesa complessivamente da sostenere nell'esercizio finanziario 2003 per la finalità suddetta è pari a €. _____ ;
- 2 che alla spesa di cui al precedente punto (1) si fa fronte anche con altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) per un ammontare complessivo di €. _____ e con il corrispettivo cofinanziamento a carico di questo Comune di €. _____ , per un totale complessivo di €. _____ ;

(b)

- 3 che, pertanto, la spesa netta impegnata sul bilancio comunale di competenza dell'esercizio finanziario, non coperta da altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri del Comune, da utilizzare per la determinazione del contributo regionale spettante al Comune è pari a €. _____
 - 4 che la popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre 2002 e di numero abitanti.
- Pertanto, il sottoscritto, in nome e per conto del Comune intestato,

C H I E D E



L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE (PARI AL 90% DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO IN CASO DI RICOVERI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE ASSISTENZIALI E ALL'80% SE TRATTASI DI MINORI RICOVERATI PRESSO ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI) SULLE SPESE IMPEGNATE, E NON COPERTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E DAL CORRISPETTIVO COFINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI DEL COMUNE, INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3), PER N. _____ MINORI OSPITATI PRESSO COMUNITA' O ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI, COSI' COME DI SEGUITO RIASSUNTE NEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO O.


PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO REGIONALE

(c) *Comunità Educative Assistenziali:* " _____ ", " _____ ", ecc.
spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri del Comune € _____

(c) *Istituti Educativi Assistenziali:* " _____ ", " _____ ", ecc.
spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri del Comune € _____

TOTALE € _____

li _____



Il (a) _____

Legenda:

- (a) Generalità e qualifica del sottoscrittore dell'istanza di contributo.
- (b) Elencare la normativa di riferimento e l'Ente erogatore dei contributi pubblici di cui al punto precedente (in caso negativo barrare).
- (c) Indicare denominazione e sede delle Comunità e/o degli Istituti assistenziali ospitanti.
- (d) Timbro del Comune.



DOMANDA IN CASO DI ASSOCIAZIONE DI COMUNI
COMUNE CAPOFILA :
COMUNI ASSOCIATI:

Alla Regione Abruzzo
Servizio "Servizi Sociali"
Viale Bovio, 425
65100 PESCARA

OGGETTO: *Richiesta di contributo sulla spesa impegnata nell'esercizio finanziario 2003 per il ricovero di minori in Comunità e/o Istituti Educativi Assistenziali.*

Il sottoscritto _____ (a)

Vista la deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto: "Atto di indirizzo applicativo per l'accesso ai contributi derivanti dal Fondo Sociale Nazionale 2003 e dalle economie del Fondo sociale regionale 2002 destinate al pagamento delle rette dei minori ospitati presso Comunità ed Istituti assistenziali";

Visti gli atti d'Ufficio,

Sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1. che la spesa complessivamente da sostenere nell'esercizio finanziario 2003 per la finalità suddetta è pari a (b):

€ _____, per il Comune di _____, con popolazione residente alla data del 31.12.2002 di n. _____ abitanti ;

€ _____, per il Comune di _____, con popolazione residente alla data del 31.12.2002 di n. _____ abitanti ;

€ _____, per il Comune di _____, con popolazione residente alla data del 31.12.2002 di n. _____ abitanti ;

€ _____, per il Comune di _____, con popolazione residente alla data del 31.12.2002 di n. _____ abitanti ;

2. che alla spesa di cui al precedente punto (1) si fa fronte (b) :

- per il Comune di _____ anche con altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) per un ammontare complessivo di € _____ e con il corrispettivo cofinanziamento a carico di questo Comune di € _____, per un totale complessivo di € _____ ;



- per il Comune di anche con altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) per un ammontare complessivo di €. _____ e con il corrispettivo cofinanziamento a carico di questo Comune di €. _____, **per un totale complessivo di €. _____;**

- per il Comune di anche con altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) per un ammontare complessivo di €. _____ e con il corrispettivo cofinanziamento a carico di questo Comune di €. _____, **per un totale complessivo di €. _____;**

- per il Comune di anche con altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) per un ammontare complessivo di €. _____ e con il corrispettivo cofinanziamento a carico di questo Comune di €. _____, **per un totale complessivo di €. _____;**

(c)

3. che, pertanto, la spesa netta impegnata sul bilancio comunale di competenza dell'esercizio finanziario, non coperta da altri contributi pubblici (regionali, nazionali, provinciali, ecc.) e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri del Comune, da utilizzare per la determinazione del contributo regionale spettante al Comune Capofila è pari a (b):

€. _____ per il Comune di

€. _____ per il Comune di


€. _____ per il Comune di

€. _____ per il Comune di

Pertanto, il sottoscritto, in nome e per conto del Comune Capofila intestato,

CHIEDE

L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE (PARI AL 90% DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO IN CASO DI RICOVERI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE ASSISTENZIALI E ALL'80% SE TRATTASI DI MINORI RICOVERATI PRESSO ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI) SULLE SPESE IMPEGNATE, E NON COPERTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E DAL CORRISPETTIVO COFINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI DEI COMUNI ASSOCIATI, INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3), PER COMPLESSIVI



N. _____ MINORI OSPITATI PRESSO COMUNITA' O ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI,
COSI' COME DI SEGUITO RIASSUNTE NEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO O.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO REGIONALE (b)

(d) **Comunità Educative Assistenziali:** " _____ ", " _____ ", ecc.

Totale spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

€. _____

(d) **Istituti Educativi Assistenziali:** " _____ ", " _____ ", ecc.

Totale spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

€. _____

(d) **Comunità Educative Assistenziali:** " _____ ", " _____ ", ecc.

Totale spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti


€. _____

(d) **Istituti Educativi Assistenziali:** " _____ ", " _____ ", ecc.

Totale spesa complessivamente impegnata e non coperta da altri contributi pubblici e dal corrispettivo cofinanziamento con fondi propri dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti

€. _____

li _____



(e)

Il (a) _____

Legenda:

- a) Generalità e qualifica del sottoscrittore dell'istanza di contributo.
- b) Inserire l'informazione richiesta per ciascuno dei Comuni dell'associazione.
- c) Elencare la normativa di riferimento e l'Ente erogatore dei contributi pubblici di cui al punto precedente (in caso negativo barrare).
- d) Indicare denominazione e sede delle Comunità e/o degli Istituti assistenziali ospitanti.
- e) Timbro del Comune capofila.

Rette minori - Criteri di accesso.doc

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara li 9-10-2003

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Vignone SINDACO

